



# COMUNE DI SIMERI CRICHI

- Provincia di Catanzaro -

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>N.° 30 del Reg.</b> <b>Data 13 marzo 2013</b>	Individuazione del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento Decreto legge n. 5 convertito in Legge n. 35-2012.
---	--

L'anno duemilatredici, il giorno tredici del mese di marzo alle ore 17,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

<b>N° d'ordine</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>1</b>	<b>BARBERIO MARCELLO</b>	<b>Sindaco</b>	<b>X</b>	
<b>2</b>	<b>ZANGARI ALESSIO</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>X</b>	
<b>3</b>	<b>FALCONE CATERINA</b>	<b>Assessore</b>		<b>X</b>
<b>4</b>	<b>NAGERO ADRIANA MARIA</b>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	
<b>5</b>	<b>ALBERTO FRANCESCO</b>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Chiellino Carmela.

Assume le funzioni di Presidente il Sindaco, che constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Visto il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica dal responsabile del Servizio interessato;

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**Sentita** la relazione del Segretario Generale circa emanazione del D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012, cosiddetto «Semplifica Italia», recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo con il quale il Governo ha inteso perseguire l'obiettivo di "modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull'agenda digitale e l'innovazione";

**VISTI, in particolare:**

- gli artt. 1, comma 1, del D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012 e 13, comma 01, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge 134/2012, che hanno completamente innovato l'art. 2, comma 9 della L.241/90, introducendo tra l'altro, i commi 9/bis, 9/ter, 9/quarter e 9/quinqies, che espressamente recitano:

*9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.*

*9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter.*

*Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.*

*9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.*

*9-quarter. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*9-quinqies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato"*

**RILEVATO** che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. 5/2012;

**CONSIDERATO che:**

- l'articolo 1 introduce alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo mediante modifica dell'articolo 2 della legge n. 241/1990 che stabilisce la disciplina generale dell'obbligo di provvedere in capo alle pubbliche amministrazioni;
- le disposizioni, in particolare, sono volte a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile.

**CONSIDERATO** altresì che la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni;

**RICORDATO**, a tal ultimo proposito, che la legge n. 69/2009 fa sistema con quella oggetto della presente deliberazione per i seguenti pregnanti motivi:

- la materia è stata oggetto di innovazione con l'articolo 7 della legge 69/2009 al fine di ridurre i termini di conclusione dei procedimenti ed assicurare l'effettività del loro rispetto da parte delle amministrazioni.
- a seguito della citata legge 69/2009, il rinnovato articolo 2 della legge 241/1990 stabilisce che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro trenta giorni (termine in precedenza fissato in novanta giorni), a meno che disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di natura regolamentare, da emanarsi da parte di ciascuna amministrazione ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della legge 241, prevedano un termine diverso;
- all'adozione di tali provvedimenti si provvede con uno o più regolamenti comunali che individuano i termini di conclusione dei procedimenti di competenza dell'amministrazione;
- in ogni caso, i termini fissati dalle amministrazioni non possono comunque essere superiori ai novanta giorni (laddove in precedenza non era fissato alcun limite temporale nella autonoma determinazione dei termini da parte delle amministrazioni);
- tuttavia la legge ammette la possibilità di prevedere termini superiori ai novanta giorni in considerazione della «sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento»
- nei predetti casi, tuttavia, il termine massimo di durata non può oltrepassare comunque i centottanta giorni;
- i termini, infine, per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

**RICORDATO**, altresì, che la legge n. 69/2009, al fine di stabilire una rideterminazione dei termini procedurali, con l'obiettivo di dare effettività a tali disposizioni, ha disciplinato le conseguenze del ritardo da parte dell'amministrazione, sia nei riguardi dei cittadini destinatari dell'azione amministrativa, sia nei riguardi dei dirigenti ai quali si possa far risalire la responsabilità del ritardo medesimo e che pertanto:

- sotto il primo aspetto, l'articolo 2-bis della L. 241 (introdotto dal citato art. 7) prevede l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;
- sotto il secondo aspetto, l'articolo 2, comma 9, prevede che la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale.

**PRESO ATTO:**

- che la scelta del Legislatore è, altresì, quella di far confluire la condotta inosservante del termine procedimentale nella valutazione della performance individuale di cui D.Lgs. n. 150/2009 (cd decreto Brunetta) in linea, ancora una volta, con la sopra citata legge n. 69/2009, in particolare l'art.21, comma 1-bis, e nell'art. 23, comma 3 (in una accezione più ampia);

**VALUTATO che la norma:**

- costituisce il fondamento per la attuazione di un "commissariamento interno" in ciascuna Amministrazione nella quale un soggetto titolare di poteri decisionali in ambito procedimentale si renda inosservante dei termini prescritti, prevedendo per esplicita disposizione che il potere sostitutivo si attesti al livello apicale;
- attribuisce la funzione sostitutiva agli organi tecnico-amministrativi, negando che possa sostituirsi un soggetto della sfera politica, ribadendo la scolpita scelta ordinamentale in favore della distinzione di competenze tra sfera politica e sfera gestionale;

**VALUTATO**, altresì, che la legge 6 novembre 2012 n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" cd. "Anticorruzione" in particolare per quanto attiene al tema del presente atto, impone a ogni ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art 1, comma 9, lett d);

- assicura la trasparenza dell'attività amministrativa imponendo alle Amministrazioni la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione in ragione del fatto che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione (art. 1, comma 15)
- impone a ogni ente di eliminare tempestivamente le anomalie ai fini del rispetto dei termini procedurali e di pubblicare i risultati del monitoraggio, di cui al comma 9 lett d, nel sito web istituzionale (art. 1, comma 28)
- obbliga le Amministrazioni a rendere accessibili in ogni momento agli interessati tramite strumenti di identificazione informatica le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase (art. 1, comma 30);
- delega il Governo a emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi (art. 1, comma 48).

**RICORDATO** che il comma 7 della predetta legge 190/2012 prescrive che "Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione";

**VISTO** l'art. 97, comma 4, del T.U.E.L. in virtù del quale "il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei

dirigenti e ne coordina l'attività";

**RITENUTO**, per tutte le disposizioni sin qui ricordate e il sistema complessivo che se ne ricava in ordine al soggetto che esercita la funzione apicale negli enti locali, e vieppiù per la norma decisiva di cui al citato art. 97 del TUEL 267/2000, di individuare nel Segretario Generale dell'Ente il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Procedimento e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso;

**RITENUTO** altresì, in ragione della configurazione della organizzazione dell'Ente in cui non sono presenti figure dirigenziali, ma figure apicali cui sono affidate le posizioni organizzative con le connesse funzioni dirigenziali, di affidare, il potere sostitutivo, al segretario generale pro-tempore, nel caso di inerzia nell'adozione del procedimento da parte del Responsabile di Area;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Servizio Personale;

**DATO ATTO** che l'incarico trova remunerazione con l'applicazione della maggiorazione di indennità di posizione ex art. 41 comma 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dei Segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998- 1999 sottoscritto il 16.05.2001 e il successivo Contratto Collettivo Integrativo di livello nazionale dei Segretari comunali e provinciali – Accordo del 22.12.2003 che individua condizioni, criteri e parametri per attribuire al Segretario comunale la maggiorazione della retribuzione di posizione i CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali che si stabilisce nella misura omnicomprensiva del 25% da riportarsi in apposito atto e disciplinata secondo quanto previsto nella convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di segreteria comunale

Con votazione favorevole ed unanime, espressa ed accertata nei modi e nelle forme di legge anche successivamente e separatamente in ordine alla immediata esecutività dell'atto;

### ***DELIBERA***

1. **Di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di individuare**, in ragione della configurazione della organizzazione dell'Ente, nel Segretario Generale pro tempore la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della L.241/90;
4. **Di dare atto** che, nel caso in cui il Responsabile del Procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al Segretario Generale perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario;
5. **Di disporre** che i responsabili dei procedimenti di competenza indichino, in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto Responsabile con potere sostitutivo;
6. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento a tutti i responsabili ed al Segretario Generale;
7. **Di disporre** la pubblicazione, in via permanente, del presente provvedimento sul sito internet del Comune;
8. **Di dichiarare** il presente provvedimento, stante l'urgenza, unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.

# COMUNE DI SIMERI CRICHI

- Provincia di Catanzaro -

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Individuazione del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento Decreto legge n. 5 convertito in Legge n. 35-2012.

**Il responsabile del servizio interessato, vista la proposta di deliberazione, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere Favorevole**

**Il Responsabile del Servizio**

**Data 13 marzo 2013**

---

**Il responsabile del servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere. Favorevole e attesta la copertura finanziaria.**

**Data 13 marzo 2013**

**Il Responsabile del Servizio**

---

---

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE .  
F.to prof. Marcello Barberio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott.ssa Carmela Chiellino

---

**PUBBLICAZIONE** 233

**Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;**

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line il giorno 28/03/2013 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Dalla Res. Municipale 28 marzo 2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(F.to Antonio Prestinaci)

---

**UFFICIO SEGRETERIA**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- è stata trasmessa in elenco in data 28 marzo 2013 prot. n° 2664 Capigruppo consiliari (art. 125 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) è stata trasmessa al Revisore del Conto in data \_\_\_\_\_ prot. n° \_\_\_\_\_

Dalla Residenza. Municipale, 28 marzo 2013

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(F.to Antonio Prestinaci)

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno 13 marzo 2013 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

Dalla Residenza. Municipale, 28 marzo 2013

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(F.to dott.ssa Carmela Chiellino)

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza. Municipale, 28 marzo 2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Antonio Prestinaci

